

## REGOLAMENTI D'USO – MARCHI COLLETTIVI UE

- Devono essere redatti in modo **chiaro e accessibile**.

*Vale a dire con sufficiente chiarezza e precisione da permettere al lettore di comprendere i requisiti che occorre rispettare per utilizzare il marchio collettivo UE.*

- Devono essere depositati entro **due mesi** dalla data di presentazione della domanda di marchio collettivo UE.
- Devono **essere conformi alle politiche pubbliche e ai principi condivisi di buon costume**.

*Ad esempio, le condizioni d'uso operano una discriminazione tra gli operatori di mercato senza debita giustificazione.*

- Deve trattarsi di un documento a sé stante. Pertanto, i regolamenti d'uso devono **contenere** le seguenti **informazioni obbligatorie** come disposto nell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018 (di seguito «REMUE»), preferibilmente strutturate come previsto in tale articolo:

Nome del richiedente.
<i>Il nome del richiedente nei regolamenti d'uso dev'essere <u>esattamente uguale</u> a quello che figura <u>nella domanda</u>.</i>
Lo scopo dell'associazione o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico.
<i>Questo requisito riguarda lo scopo dell'<u>associazione/persona giuridica</u>. Le informazioni sullo scopo dei regolamenti d'uso o sullo scopo della creazione del segno sono irrilevanti al riguardo.</i>
Gli organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica di diritto pubblico.
<i>È sufficiente fare riferimento a organismi autorizzati a rappresentare l'associazione (ad esempio il presidente di...). Non è necessario un elenco di nomi concreti di persone.</i>
Nel caso di un'associazione, le condizioni di ammissione dei membri.

*Le norme che disciplinano le condizioni di ammissione all'associazione devono essere contenute negli stessi regolamenti d'uso. I riferimenti ad altri documenti (ad esempio articoli riguardanti statuti o regolamenti) non sono sufficienti.*

#### **Rappresentazione del marchio collettivo UE.**

*La rappresentazione del segno nei regolamenti d'uso dev'essere esattamente uguale a quella che figura nella domanda. Ad esempio: qualora nella domanda si richieda un segno a colori, i regolamenti d'uso devono contenere una rappresentazione a colori dello stesso.*

#### **Le persone autorizzate a usare il marchio collettivo UE.**

*I regolamenti d'uso devono contenere una chiara indicazione dei soggetti autorizzati a usare il marchio collettivo UE. Tali regolamenti devono specificare se vi sono membri autorizzati a usare il marchio. In caso contrario, i regolamenti d'uso devono indicare i requisiti aggiuntivi. Essi non devono consentire l'uso del marchio collettivo UE a soggetti che non sono membri, ad esempio «utenti terzi», «licenziatari», ecc.*

#### **Le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo UE, comprese le sanzioni.**

*I regolamenti d'uso devono includere specifiche condizioni d'uso imposte all'utente autorizzato, se del caso. Tali condizioni riguardano, ad esempio, l'etichettatura o la rappresentazione di marchi figurativi sul prodotto.*

*L'uso e le condizioni d'uso all'interno dei regolamenti d'uso devono riferirsi alla rappresentazione del segno richiesto (cfr. punto 5). Pertanto, non sono ammesse variazioni di colore, né, nel caso di marchi figurativi, il loro uso come marchi denominativi.*

*È obbligatorio specificare le opportune sanzioni (eventuali) che si applicano nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni d'uso.*

*I prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo UE, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere j), k) o l), del regolamento (UE) 2017/1001.*

*L'elenco di prodotti e/o servizi nei regolamenti d'uso dev'essere esattamente uguale a quello fornito nella domanda. Il riferimento al numero di domanda di MUE o al numero di RI non è sufficiente.*

*Eventuali restrizioni successive alla specificazione di prodotti e/o servizi devono essere parimenti contenute in una nuova versione dei regolamenti d'uso.*

Se del caso, l'autorizzazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001.

*Qualora il marchio collettivo, in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, designi la provenienza geografica dei prodotti o servizi, è obbligatorio indicare esplicitamente nei regolamenti d'uso la possibilità per qualsiasi persona, i cui prodotti e/o servizi provengano dall'area geografica interessata, di diventare membro dell'associazione.*

- Considerazioni aggiuntive:
  - L'Ufficio raccomanda di evitare la trasmissione di **ulteriori documenti o allegati**. Tuttavia, qualora i regolamenti d'uso rimandino a documenti aggiuntivi (ad esempio norme che disciplinano l'associazione), l'Ufficio raccomanda l'indicazione di **link Internet funzionanti** la cui versione più recente sia facilmente accessibile. Gli allegati formano parte integrante dei regolamenti d'uso. Pertanto, eventuali modifiche ai documenti trasmessi come allegati devono essere notificate all'Ufficio.
  - Nel caso in cui il richiedente integri le informazioni obbligatorie contenute nei regolamenti d'uso con **allegati**, questi ultimi devono essere chiaramente identificati con un numero all'interno del testo dei regolamenti d'uso e nei documenti acclusi, al fine di consentire al lettore di identificare facilmente il loro collegamento e di mantenere la coerenza.
  - Nell'ipotesi in cui il richiedente modifichi i regolamenti d'uso al fine di superare eventuali carenze individuate dall'Ufficio, tale richiedente deve **trasmettere la versione rivista integrale del regolamento d'uso** (non degli estratti).
  - Dopo la registrazione del marchio collettivo UE, **ogni versione modificata dei regolamenti d'uso è sottoposta all'Ufficio** dal titolare del suddetto marchio ai sensi dell'articolo 79 RMUE. Tale **modifica sarà riesaminata** nell'intento di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 75 RMUE e di garantire che essa non comporti uno degli impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 76 di detto regolamento. Le modifiche ai regolamenti d'uso avranno effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.
- Ulteriori informazioni sull'esame dei marchi collettivi UE sono contenute nelle Direttive dell'EU IPO:
  - <https://guidelines.euipo.europa.eu/1778650/1734887/direttive-di-marchi/introduzione>
  - o Parte B Esame, Sezione 2 Formalità, Capitolo 8 Categorie di marchi, Paragrafo 8.2 Marchi collettivi
  - o Parte B Esame, Sezione 4 Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 15 Marchi collettivi dell'Unione europea